

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 21 DICEMBRE 2012

“DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE REGIONALI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 AGOSTO 2003, N. 206 (DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI E DAGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO).”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attività degli oratori e degli enti di culto che svolgono attività simili di cui alla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo) e riconosce le loro iniziative.
2. La Regione favorisce e promuove attraverso l'erogazione di contributi lo sviluppo individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, nonché l'aggregazione dei giovani, sostiene la realizzazione di programmi finalizzati alla diffusione dello sport, della solidarietà, delle iniziative culturali, dell'impedimento, dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

Art. 2
(Azioni di sostegno)

1. La Regione sostiene la promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, realizzate dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 206/2003, mediante un programma annuale di interventi adottato con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della dotazione finanziaria in bilancio.

Art. 3
(Concessione contributi)

1. Le modalità di istruttoria delle domande, di valutazione dei progetti e di concessione dei contributi sono definite e comunicate, a cura della struttura amministrativa competente in materia di assistenza sociale, con la pubblicazione di apposito bando annuale a seguito della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura amministrativa competente in materia di assistenza sociale entro il termine stabilito dal bando della Giunta regionale.

Art. 4
(Comitato tecnico scientifico)

1. Per la valutazione dei progetti e delle iniziative da realizzare, nell'ambito delle attività previste dalla presente legge, è istituito il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto da dieci componenti, dei quali cinque nominati dal Consiglio regionale in base a documentata esperienza, in campo pedagogico, delle attività sociali, culturali e sportive e comunque dei problemi dell'infanzia, e cinque nominati con delibera di Giunta regionale.
3. I componenti del Comitato, scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero-professionali con la Regione, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
4. Il Comitato approva a maggioranza un documento di programma annuale con l'indicazione analitica di tutte le iniziative, i progetti e le attività ritenute meritevoli di specifico sostegno. Il programma è vincolante ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi ai benefici ed è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 2 e 3. Con specifico regolamento della Giunta regionale sono individuate le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5

(Coordinamento con norme previgenti)

1. Sono abrogate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 80, 81 e 82 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), in quanto incompatibili con la presente legge.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per i successivi esercizi finanziari, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge 1 agosto 2003, n. 206: “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo.”.

Articolo 1, comma 1: “1. 1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività simili, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.”.

Note all'articolo 5.

Comma 1.

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).”.

Articolo 1, commi 80, 81 e 82: “80. La Regione Campania riconosce le funzioni sociali e le attività culturali svolte dagli oratori delle parrocchie della chiesa cattolica e di altre confessioni e dagli enti che svolgono attività simili. I contributi della Regione Campania sono concessi:

- a) per l'acquisto di arredamento, attrezzature didattiche pari al 50 per cento del valore dell'investimento complessivo non superiore ad euro 25.000,00;
- b) per sostenere la formazione degli operatori che agiscono nell'ambito dell'oratorio e dei laboratori formativi delle parrocchie e delle diocesi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta;
- c) per supportare iniziative sperimentali e di ricerca di nuove metodiche d'intervento anche tramite progetti interdiocesani nel limite del 50 per cento della spesa;
- d) per sostegno alla gestione delle attività ricreative, educative, formative e del tempo libero nel limite di euro 30.000,00.

81. Si provvede all'erogazione del contributo fino ad esaurimento delle risorse stanziare per l'anno in corso. Il bando di attuazione e gli adempimenti consequenziali sono demandati al settore regionale competente, compresa la stesura e la pubblicazione del bando per la concessione dei contributi.

82. Per l'attuazione dei commi 80 e 81 si provvede con lo stanziamento di euro 2.000.000,00, sull'UPB 4.16.41., capitolo 7804.”.

Note all'articolo 6.

Comma 1.

Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.”.

Articolo 12: “Legislazione ordinaria di spesa.”.

Comma 1, lettera a): “1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

- a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente -;”.